Urbanistica Italiana
Rivista giuridica di urbanistica ed edilizia
(https://www.urbanisticaitaliana.it)

ISSN 2498-9916
Direttori: Avv. Francesco Barchielli (http://www.studiobarchielli.it) e Avv. Gherardo Lombardi (http://www.studiobarchielli.it)

Utente: **Scadenza:** **Email:**

Mi piace Condividi

T.A.R. Lazio, Latina, Sez. I, 5 aprile 2019

Argomenti trattati:
Volume tecnico (http://www.urbanisticaitaliana.it/modules.php?name=News&new_topic=138)

Articolo inserito il 19-04-2019

Print

()

La copertura metallica posta a protezione della caldaia può essere considerata come un volume tecnico, secondo la nozione elaborata dalla giurisprudenza?

SENTENZA N. 255

La giurisprudenza spiega che "Deve ritenersi esclusa dal regime di applicabilità dell'art. 31 d.P.R. n. 380 del 2001 la copertura metallica posta a protezione della caldaia, venendo nella specie in rilievo un volume tecnico. Per l'identificazione della nozione di volume tecnico rilevano infatti tre parametri: il primo, positivo, di tipo funzionale per cui il manufatto deve avere un rapporto di strumentalità necessaria con l'utilizzo della costruzione principale; il secondo e il terzo, negativi, ricollegati, da un lato, all'impossibilità di soluzioni progettuali diverse, nel senso che tali costruzioni non devono poter essere ubicate all'interno della parte abitativa, e dall'altro ad un rapporto di necessaria proporzionalità fra tali volumi e le esigenze effettivamente presenti: ne deriva che tale nozione può essere applicata solo alle opere edilizie completamente prive di una propria autonomia funzionale, anche potenziale, in quanto destinate a contenere impianti serventi di una costruzione principale, per esigenze tecnico-funzionali della costruzione stessa" (T.A.R. Campania Napoli sez. VII 7/10/2011

n. 4633).

FATTO e DIRITTO

Visto, il ricorso notificato a mezzo servizio postale il 5 marzo 2019 e depositato il successivo giorno 19 con cui il sig.
proprietario unitamente alla moglie di un appartamento a uso residenziale sito in delle dimensione di mq 114,35 e mc 331,62, ha impugnato il provvedimento descritto in epigrafe, col quale il Responsabile del Settore Edilizio del Comune di Alatri ha ordinato la demolizione di un "manufatto con struttura in alluminio fissato in terra di forma rettangolare con sovrastante copertura con la messa in opera all'interno di una caldaia a pellet e con la messa in opera di una canna fumaria esterna realizzata per tutta l'altezza della facciata del fabbricato della dimensione di mt 1,60 x 0,85 per alt. 2,40 e mc 3,40";

Considerato, che all'udienza del 4 aprile 2019 per l'esame della domanda di tutela cautelare il ricorso è apparso suscettibile di definizione con sentenza in forma semplificata ai sensi dell'art. 60 c.p.a.;

Ritenuto, che il ricorso è fondato e come tale deve essere accolto in quanto coglie nel segno l'assorbente censura della violazione dell'art. 34 comma 2 ter del DPR 380/01 secondo il quale "Ai fini dell'applicazione del presente articolo, non si ha parziale difformità del titolo abilitativo in presenza di violazioni di altezza, distacchi, cubatura o superficie coperta che non eccedano per singola unità immobiliare il 2 per cento delle misure progettuali;

Considerato, che il manufatto, così come descritto nel provvedimento impugnato ha le dimensioni di mt 1,60 x 0,85 per alt. 2,40 e sviluppa una cubatura di mc 3,40 affatto inferiore al succitato limite del 2% della cubatura dell'immobile del ricorrente pari a circa mc. 331;

Considerato, altresì, che detto manufatto è destinato a ricovero di una caldaia a pellet e che pertanto, per destinazione e dimensioni minime va qualificato come volume tecnico, sottratto all'obbligo della previa acquisizione del permesso di costruire;

Ritenuto, che sul punto la giurisprudenza spiega che "Deve ritenersi esclusa dal regime di applicabilità dell'art. 31 d.P.R. n. 380 del 2001 la copertura metallica posta a protezione della caldaia, venendo nella specie in rilievo un volume tecnico. Per l'identificazione della nozione di volume tecnico rilevano infatti tre parametri: il primo, positivo, di tipo funzionale per cui il manufatto deve avere un rapporto di strumentalità necessaria con l'utilizzo della costruzione principale; il secondo e il terzo, negativi, ricollegati, da un lato, all'impossibilità di soluzioni progettuali diverse, nel senso che tali costruzioni non devono poter essere ubicate all'interno della parte abitativa, e dall'altro ad un rapporto di necessaria proporzionalità fra tali volumi e le esigenze effettivamente presenti: ne deriva che tale nozione può essere applicata solo alle opere edilizie completamente prive di una propria autonomia funzionale, anche potenziale, in quanto

destinate a contenere impianti serventi di una costruzione principale, per esigenze tecnico-funzionali della costruzione stessa" (T.A.R. Campania Napoli sez. VII 7/10/2011 n. 4633);

Ritenuto, in conclusione, che il ricorso deve essere accolto con conseguente annullamento del provvedimento impugnato e condanna dell'Amministrazione resistente alle spese e competenze del giudizio;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso r.g. 174/19 lo accoglie e, per l'effetto, annulla il provvedimento impugnato.

Condanna il Comune di Alatri alle spese e competenze del giudizio, che liquida in complessivi € 2.000,00 (duemila), oltre Spese forfettarie, Iva e Cpa.

Ordina la restituzione del contributo unificato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Latina nella camera di consiglio del giorno 4 aprile 2019 con l'intervento dei magistrati:

Antonio Vinciguerra, Presidente

Roberto Maria Bucchi, Consigliere, Estensore

Valerio Torano, Referendario

Articolo: http://www.urbanisticaitaliana.it/modules.php?name=News&file=print&sid=16142 (http://www.urbanisticaitaliana.it/modules.php?name=News&file=print&sid=16142)